



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUIGI GALVANI

COD. MECC. MIIC8B400X C.F. 97505790150

VIA GALVANI, 7 - 20124 MILANO - TEL. 0288440253 - FAX 0288440286
 e - mail: miic8b400x@istruzione.it pec: miic8b400x@pec.istruzione.it

Scuola Primaria "Luigi Galvani" Via Galvani, 7 - Tel. 0288440253	Scuola Primaria "M. di Savoia e C. Borromeo" Via Casati, 6 - Tel. 0288440146
Scuola Secondaria di 1° grado "Fara" Via Fara, 32 - Tel. 0288440283	Scuola Secondaria di 1° grado "San Gregorio" Via San Gregorio, 5 - Tel. 0288440152

Regolamento di Disciplina

Delibera del Collegio dei Docenti n. 30 del 18.02.2020

Delibera n.18 del Consiglio di Istituto n. 3 del 12 giugno 2020

N.B. Il seguente Regolamento resta in vigore fino a successive integrazioni o modifiche da parte degli Organi Competenti.

INDICE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSA	PAG 2
TITOLO I: PRINCIPI GENERALI.....	PAG 2
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	PAG 2
Art. 2 – Finalità	PAG 3
Art. 3 – Principi generali in materia di responsabilità disciplinare.....	PAG 3
Art. 4 – Diritti degli studenti (ai sensi del DPR 249/98. Art 2 cc 1-10).....	PAG 3
Art. 5 – Doveri degli studenti (ai sensi del DPR 249/98. Art 3 cc 1-6).....	PAG 4
TITOLO II: LE SANZIONI DISCIPLINARI.....	PAG 6
Art. 6 – Interpretazione delle principali sanzioni disciplinari	PAG 6
Art. 7 – Tabella riepilogativa delle principali sanzioni disciplinari (ai sensi del DPR 249/98).....	PAG 7
Art. 8 – Classificazione dei provvedimenti disciplinari	PAG 12
Art. 9 – Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica.....	PAG 17
Art.10 – Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.....	PAG 18
TITOLO III: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.....	PAG 18
Art.11 – Il procedimento per la sospensione.....	PAG 18
Art.12 – Il procedimento per provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni	PAG 18
TITOLO IV: ORGANI SANZIONATORI.....	PAG 19
Art.13 – Organi Sanzionatori e loro funzioni.....	PAG 19
TITOLO V: IMPUGNAZIONI e ORGANO DI GARANZIA.....	PAG 20
Art.14 – Impugnazioni	PAG 20
Art.15 – L'organo di garanzia	PAG 20
Art.16 – Procedure e tempi	PAG 21
Art.17 – Reclami.....	PAG 21
TITOLO VI: VALORIZZAZIONE DEL MERITO.....	PAG 22
Art.18 – Valorizzazione degli studenti.....	PAG 22
Art.19 – Tabella riepilogativa delle strategie generali che promuovono e sviluppano comportamenti positivi.....	PAG 22

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PREMESSA

La scuola è una comunità che collabora con altre Istituzioni, in particolare con la Famiglia, per educare ed istruire intenzionalmente gli alunni, aiutandoli a crescere soprattutto come persone. È nella scuola, inoltre, che l'alunno continua il suo processo di socializzazione iniziato all'interno della famiglia. È soprattutto in queste due istituzioni, infatti, che vengono insegnate le prime regole di comportamento e fatte esercitare le prime capacità critiche e di giudizio.

Questo regolamento vuole essere un contributo significativo alla realizzazione della formazione dell'uomo e del cittadino, secondo i dettami della Costituzione. È di fatto un "contratto formativo" scritto e condiviso dall'Istituzione Scolastica e dalla Famiglia, che permetterà il rispetto delle principali regole di comportamento e convivenza e disciplinerà la vita di tutti coloro che a vario titolo e con ruoli diversi accedono o fruiscono della scuola

L'obiettivo del Regolamento, infatti, è quello di realizzare un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, nella quale le parti condividono le regole educative e assumono impegni e responsabilità comuni. La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e successive modifiche ed integrazioni così come modificato dal DPR n. 235/2007, ed alla nota ministeriale 3620/PO del 31/7/2008.
2. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, il presente Regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.
3. Per gli alunni della scuola elementare risulterebbe ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n.1927, salvo che in riferimento alle disposizioni normative successivamente intervenute, è da ritenersi abrogato per incompatibilità con la disciplina intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono essere comunque "attualizzate" tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla sopracitata L. n.241/90, aggiornata con le modifiche introdotte dalla L. 15/2005 e dalla L. 80/2005). Vedasi, in particolare, l'art. 3 "Motivazione del provvedimento" e l'art 8 "Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento". La normativa sull'autonomia scolastica con il DPR 275/99 e la L.107/2015 hanno comunque ispirato questa istituzione scolastica a stilare il presente Regolamento di Disciplina, valevole sia per gli alunni della scuola primaria, sia per quelli di scuola secondaria.
4. Il presente Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dagli Organi Collegiali di competenza.

Art. 2 - Finalità

Scopo del presente Regolamento di disciplina è quello di stabilire e di rendere note a tutte le componenti scolastiche (Docenti, Alunni, Personale ATA, Genitori) le regole su cui si basa l'organizzazione ed il funzionamento dei vari ordini Scolastici dell'I.C. Luigi Galvani.

Infatti, come già richiamato nel Patto di corresponsabilità educativa sottoscritto dalle famiglie al momento dell'iscrizione e consegnato unitamente al regolamento di disciplina, tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica: gli studenti, il personale scolastico e la famiglia condividono con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa rendendo espliciti i reciproci rapporti, i diritti e i doveri.

In particolare, gli alunni godono di particolari diritti ma accanto ai diritti, esistono alcuni doveri in assenza dei quali la vita scolastica sarebbe complicata. La mancata osservanza di tali doveri comporta delle sanzioni.

Art. 3 – Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. La valutazione del comportamento e del profitto concorrono alla valutazione complessiva dello studente.
3. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo se si è verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente per il quale si propone la sanzione ha effettivamente commesso un'infrazione disciplinare.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee proporzionate all'infrazione e ispirate, per quanto possibile, al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, ma quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.
5. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 4 – Diritti degli studenti (ai sensi del DPR 249/98. Art 2 cc 1-10)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, secondo le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola secondaria di primo grado ed i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

Art. 5 - Doveri degli studenti (ai sensi del DPR 249/98. Art 3 cc 1-6)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studi:

- Arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni.
- Frequentare con regolarità.
- Chiedere il permesso prima di uscire dalla classe.
- Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.
- Portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente.
- Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio.
- Rispettare le consegne degli insegnanti.
- Prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi:

- assumere un comportamento corretto e disciplinato (controllo della voce, vestirsi in modo decoroso, mangiare in classe solo all'ora di ricreazione ecc.).
- Utilizzare un linguaggio corretto con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico (evitando insulti, bestemmie, volgarità e turpiloqui).
- Rispettare i compagni evitando anche di compiere atti di bullismo o lasciare che altri li compiano.
- Rispettare anche formalmente il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il restante personale della scuola.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1, evitando di mettere in atto comportamenti irresponsabili come:

- falsificare il libretto delle giustificazioni;
- non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici;
- acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi

istantanei o la pubblicazione su social network, *YouTube* o altri siti internet violando in tal modo la legge sulla privacy;

3 Bis. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1, evitando di mettere in atto comportamenti tesi a ledere un bene o un diritto altrui o azioni che sfocino in reati omissivi o commissivi come:

- furto,
- spaccio di alcolici o di sostanze stupefacenti,
- danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico,
- reati che violino la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)

3 Ter. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1, evitando di mettere in atto comportamenti tesi a non rispettare i Regolamento E-Policy cui sono contenute le linee guida dell'Istituto in merito all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto:

- osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola (es.: evitare di affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.).
- mettere in atto comportamenti o reati lesivi per la comunità scolastica

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola:

- utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici (evitando per es. scritte sui banchi, sui muri ecc.).

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola:

- tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori tenendo conto della raccolta differenziata dei rifiuti;

TITOLO II: LE SANZIONI DISCIPLINARI

Art 6- Interpretazione delle principali sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari possono essere applicate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dei quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Tenuto conto delle capacità e delle attitudini personali, allo studente viene sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività a favore della comunità scolastica.

In caso di danneggiamento agli arredi ed ai locali della classe e/o della scuola, potrà essere richiesto un contributo di solidarietà a tutta la classe, qualora non sia possibile individuare l'autore del danno.

Le sanzioni irrogate, ad esclusione del richiamo verbale, devono essere comunicate alla famiglia dell'alunno per iscritto tramite il libretto personale o tramite lettera scritta del Docente o del Dirigente scolastico. Le sanzioni possono essere irrogate dal singolo insegnante, dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di Classe e dal Consiglio d'Istituto. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica devono essere sempre adottate da un organo collegiale. Prima di procedere all'irrogazione di una sanzione i docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami verbali. In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore, secondo il seguente ordine: • Richiamo verbale. • Annotazione sul diario/libretto personale. • Annotazione sul registro di classe. •

Convocazione dei genitori • Ammonizione del Dirigente Scolastico verbale o scritta • Sospensione con obbligo di frequenza • Allontanamento dalla comunità scolastica

Art 7- Tabella riepilogativa delle principali sanzioni disciplinari (ai sensi del DPR 249/98)

	TIPI DI INFRAZIONE	SANZIONI INDIVIDUALI	ORGANO COMPETENTE
A. Lieve inadempimento dei doveri scolastici	<p>1. Ritardi e mancata giustificazione assenze</p> <p>2. Mancato assolvimento dei doveri scolastici:</p> <p>a) non porta a scuola il materiale</p> <p>b) non esegue i compiti assegnati</p> <p>c) non rispetta le consegne degli insegnanti</p> <p>3. Disturbo arrecato alla lezione:</p> <p>a) disturba la lezione e ne impedisce il normale svolgimento</p> <p>b) urla durante la lezione ecc.</p> <p>4. Aspetto non consono all'ambiente scolastico: abbigliamento non consono, eccessi nella capigliatura ecc.</p>	<p>- Ammonizione verbale</p> <p>- Nota scritta alla famiglia non verbalizzata</p> <p>- Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze</p> <p>- Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze</p> <p>- Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze</p>	- DOCENTE

B. Inadempimento grave dei doveri scolastici	1. Reiterati ed immotivati ritardi o reiterata mancanza di giustificazione delle assenze	- sospensione sino a 2gg giorni	- DOCENTE
	2. Numero di ammonizioni disciplinari verbalizzati sul registro elettronico superiori a 3 o 5	- sospensione sino a 3 gg	- CONSIGLIO DI CLASSE
	3. Messa in atto ripetuta di comportamenti non consoni all'ambiente scolastico: correre, fischiare, urlare, giocare all'interno della scuola o negli anditi senza autorizzazione.	- sospensione da 1 a 15 gg a seconda della gravità dell'infrazione;	
	4. Atteggiamenti, modi ed espressioni volgari: a) Usa un linguaggio volgare (insulti, bestemmie, volgarità, turpiloqui) b) Mette in atto nei confronti dei compagni gesti e comportamenti scorretti c) Mette in atto gesti e comportamenti scorretti nei confronti dei docenti e del personale scolastico	- sospensione sino a 3 gg	
	5. Reiterate uscite dall'aula durante la lezione o al cambio dell'ora o loro eccessiva durata senza alcuna motivazione valida	- sospensione sino a 3 gg	
	6. Uso scorretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi e delle attrezzature a) Non cura l'ambiente dove si lavora b) Non effettua la raccolta differenziata c) Danneggia le strutture imbrattandole con scritte d) Usa con disattenzione attrezzature e sussidi provocando dei danni	- sospensione sino a 3 gg - riparazione del danno	
	7. Mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso dei cellulari e/o dispositivi elettronici:	- Ritiro immediato del cellulare o degli strumenti elettronici e restituzione alla famiglia dell'oggetto ritirato	

	<ul style="list-style-type: none"> a) Si rifiuta di consegnare il cellulare al docente della prima ora b) Utilizza il cellulare in classe o a scuola senza il permesso dell'insegnante c) Usa, senza autorizzazione, dispositivi video o audio <p>8. Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Si affaccia e si sporge dalle finestre o dalle scale a) Getta carta o altri oggetti dalle finestre o dalle scale b) Non rispetta le norme di sicurezza stabilite per i vari ambienti scolastici c) Porta materiale estraneo all'attività didattica (accendini, petardi, coltellini, oggetti contundenti o pericoloso) 	<p>- sospensione sino a 3 gg</p> <p>sospensione sino a 3 gg</p>	
--	--	---	--

C. Grave e reiterata infrazione disciplinare prevista dal Regolamento d'Istituto	<p>1. Reiterazione di atteggiamenti, modi ed espressioni di cui al punto B 3</p> <p>2. Reiterazione delle infrazioni di cui al punto B 7</p> <p>3. Reiterazione delle infrazioni di cui al punto B 8</p> <p>4. Falsificazione del libretto delle giustificazioni</p> <p>5. Mancato rispetto del Divieto di fumare all'interno dell'edificio scolastico</p>	<p>- sospensione da 3 a 15 gg a seconda della gravità dell'infrazione</p> <p>- sospensione da 3 a 5 gg a seconda della gravità dell'infrazione</p> <p>- sospensione da 3 a 5 gg a seconda della gravità/pericolosità dell'infrazione</p> <p>- sospensione da 3 a 5 gg</p> <p>- sospensione da 3 a 5 gg e multa</p>	<p>- CONSIGLIO DI CLASSE</p>
---	---	--	------------------------------

<p>D. Commission e di reati e/o sussistenza di pericolo per l'incolumità delle persone</p>	<p>1. Violazione delle regole relative alla Legge sulla Privacy ed al regolamento e-policy di istituto: Acquisisce immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici e successivamente li divulga in rete</p> <p>2. Appropriazione indebita di oggetti o cose appartenenti ai coetanei o al personale docente e non docente della scuola</p> <p>3. spaccio di alcolici o sostanze stupefacenti</p> <p>4. Danneggiamento di oggetti o beni appartenenti ai coetanei o al personale docente e non docente della scuola</p> <p>5. Danneggiamento in modo grave e volontario delle strutture, degli strumenti, dei sussidi e delle attrezzature</p> <p>6. Messa in atto di reati che violino la dignità altrui: minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica)</p> <p>7. Messa in atto di reati che comportano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e delle strutture: incendio, allagamento...</p>	<p>- sospensione sino a 15 gg a seconda della gravità dell'infrazione</p> <p>- sospensione sino a 15 gg a seconda della gravità dell'infrazione</p> <p>- sospensione sino a 15 gg a seconda della gravità dell'infrazione e segnalazione all'A.C.</p> <p>- sospensione sino a 15 gg e risarcimento materiale del danno arrecato</p> <p>- sospensione sino a 15 gg e risarcimento materiale del danno arrecato</p> <p>- sospensione sino a 15 gg a seconda della gravità dell'infrazione e segnalazione all'A.C.</p> <p>- sospensione sino a 15 gg a seconda della gravità dell'infrazione e risarcimento materiale del danno arrecato e segnalazione all'A.C.</p>	<p>- CONSIGLIO DI CLASSE</p>
---	---	---	------------------------------

E. Commissione di reati gravissimi con sussistenza di pericolo per l'incolumità delle persone	<p>1. Reiterazione plurima e volontaria di reati che violino la dignità altrui: minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica)</p> <p>2. Messa in atto di azioni di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale</p>	<p>- allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno di corso</p> <p>- esclusione dallo scrutinio finale</p> <p>- segnalazione alle forze dell'ordine e/o ai servizi sociali</p>	-CONSIGLIO D'ISTITUTO
--	--	---	-----------------------

Art.8 – Classificazione dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono divisi in:

- a. Sanzioni senza allontanamento dalla comunità scolastica (Vedi tabella A);
- b. Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni (Vedi tabella B);
- c. Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Vedi tabella C);

2. Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato (in base all'ordinamento vigente), l'avvio del procedimento disciplinare ed il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l'obbligo del Dirigente Scolastico di presentare specifica denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

A- PROCEDURA SANZIONI SENZA ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ' SCOLASTICA				
<u>Fase</u>	<u>Sanzione</u>	<u>Chi</u>	<u>Come</u>	<u>Strumento</u>
1	Ammonizione verbale	Docente		
2	Ammonizione scritta	Docente	Nota disciplinare + comunicazione alla famiglia	Registro elettronico (+ eventualmente libretto delle giustificazioni o comunicazione telefonica)
3	Ammonizione scritta del DS	DS o suo delegato (su istanza del Coordinatore)	- Rilevazione mancanza; - Audizione alunno; - Nota disciplinare di maggior gravità + comunicazione alla famiglia	Registro elettronico con firma del DS oppure lettera scritta da restituire controfirmata

4	Sospensione 1 giorno dalle attività didattiche* con eventuale svolgimento di lavori utili a scuola**	DS (o suo delegato) e/o Coordinatore	- Rilevazione mancanza; - Audizione alunno (e genitore se minorenni); - Irrogazione sanzione SENZA convocazione CdC	- Verbale di audizione - Trascrizione sul Registro elettronico della sanzione
5	Svolgimento di lavori utili a scuola** al di fuori dell'orario di lezione con comunicazione scritta ai genitori	DS (o suo delegato) e/o Coordinatore	- Rilevazione mancanza; - Audizione alunno (e genitore se minorenni); - Irrogazione sanzione SENZA convocazione CdC - Acquisizione firma per presa visione genitori per gli alunni minorenni	- Verbale di audizione - Trascrizione sul Registro elettronico della sanzione
<p>* l'alunno risulterà "presente fuori aula" sul registro elettronico</p> <p>** attività utili alla comunità scolastica da svolgersi a scuola anche in tempi non coincidenti con l'orario di lezione ed afferenti:</p> <p>Durante lo svolgimento di tali attività lo studente minorenni sarà vigilato da personale della scuola.</p> <p>Nel caso in cui l'alunno abbia causato l'imbrattamento di spazi, i costi dei materiali di ripristino saranno a carico della famiglia dello stesso</p>				

B - PROCEDURA SANZIONI CON ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO A 15 GIORNI*				
<u>Fase</u>	<u>Azione</u>	<u>Chi</u>	<u>Come</u>	<u>Strumento</u>
1	Rilevazione mancanza	DS/Docente/Pe rsonale Ata	Descrizione scritta della mancanza	Modulo di rilevazione
2	Contestazione di addebito	DS (o suo delegato) + Coordinatore e/o Docente	Audizione studente (+ genitori, se minorenni), contestazione inadempienza, ascolto motivazioni a difesa	Verbale di audizione
3	Seduta disciplinare del CdC	CdC (con i rappresentanti di classe)		convocazione con almeno 5 giorni di anticipo
3.1	Fase dibattimentale	docenti, rappresentanti alunni e genitori, (eventualmente DS)	Ricostruzione dell'evento	Lettura contestazione di addebito e verbale di audizione dello studente (in alternativa, se ritenuto opportuno: audizione dello studente durante il CdC)
			Dibattito	considerazioni dei docenti, dei rappresentanti degli alunni e dei genitori, eventualmente del DS

3.2	Fase deliberativa	docenti, rappresentanti degli alunni e dei genitori, DS o docente delegato (non possono partecipare a tale fase membri in conflitto di interessi, per esempio qualora uno dei rappresentanti è l'alunno o il genitore dell'alunno oggetto dell'addebito)	Delibera motivata del CdC, adottata all'unanimità o a maggioranza dei presenti (non è comunque necessaria la presenza di tutti i componenti del CdC)	Comunicazione della sanzione di sospensione alla famiglia dello studente con atto formale (fino a 15 gg)
3.2.1	Attività alternativa al semplice allontanamento durante i periodi di sospensione	Deliberata dal CdC in accordo con studente e genitori ovvero richiesta dallo studente	Attività socialmente utili Attività a favore della comunità scolastica (esclusivamente di tipo rieducativo)	Enti convenzionati con l'istituto Operazioni utili alla comunità scolastica da svolgersi a scuola** anche in tempi non coincidenti con l'orario di lezione
<p>* l'alunno risulterà "presente fuori aula" sul registro elettronico ** attività utili alla comunità scolastica da svolgersi a scuola anche in tempi non coincidenti con l'orario di lezione ed afferenti: <i>Durante lo svolgimento di tali attività lo studente minorenni sarà vigilato da personale della scuola.</i> <i>Nel caso in cui l'alunno abbia causato l'imbrattamento di spazi, i costi dei materiali di ripristino saranno a carico della famiglia dello stesso.</i></p>				

C - PROCEDURA SANZIONI CON ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ' SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI**

Fase	Azione	Chi	Come	Strumento
1	Rilevazione mancanza	DS/Docente/ Personale Ata oppure CdC convocato per discutere sanzione fino a 15 giorni	Descrizione scritta della mancanza Il CdC, se ravvisa gli estremi per un provvedimento di durata superiore a 15 giorni, lo segnala al DS e al presidente del CdI	Modulo Comunicazione scritta a cura di chi ha presieduto il CdC entro 24 ore
2	Contestazione di addebito	DS, (vice), e/o Coord. + Docente	Audizione studente (+ genitori, se minorenni), contestazione inadempienza, ascolto motivazioni a difesa	Verbale di audizione
3	Seduta disciplinare del CdI	CdI		convocazione con almeno 5 giorni di anticipo
3.1	Fase dibattimentale	docenti, rappresentanti alunni e genitori, (eventualmente DS)	Ricostruzione dell'evento	Lettura contestazione di addebito e verbale di audizione dello studente (in alternativa, se ritenuto opportuno: audizione dello studente durante il CdC)
			Dibattito	considerazioni docenti, rappresentanti degli alunni e dei genitori, eventualmente DS
3.2	Fase deliberativa	Consiglieri (non possono	Delibera motivata del CdI	Comunicazione della sanzione di sospensione

		partecipare a tale fase membri in conflitto di interessi, per esempio qualora uno dei consiglieri è l'alunno o il genitore dell'alunno oggetto dell'addebito)		alla famiglia dello studente con atto formale (oltre 15 gg)
3.2.1	Attività alternativa al semplice allontanamento durante i periodi di sospensione	Deliberata dal Cdi ovvero richiesta dallo studente	Attività socialmente utili	Enti/associazioni/Servizi sociali che operano con l'istituto
* l'alunno non risulterà assente sul registro elettronico				

Art. 9 – Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica

1. I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello studente evidenziando che la sanzione non ha uno scopo punitivo quanto educativo con l'obiettivo di favorire il recupero dello studente in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

2. Per tutte le sanzioni tranne quelle che prevedono l'esclusione dallo scrutinio finale, dagli Esami di Stato e l'allontanamento definitivo da Scuola, è offerta all'alunno la possibilità di convertire la sanzione in una delle seguenti attività alternative da concordare con la famiglia dell'alunno:

- a) Attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere.
- b) Attività di manutenzione e pulizia dei locali scolastici (aule, corridoi, bagni, ecc.).
- c) Eliminazione di situazione di degrado di locali o spazi scolastici, o dell'ambiente in generale.
- d) Presenza in Istituto, oltre l'orario scolastico, il pomeriggio per attività di studio, ricerca, approfondimento o altra attività di cui al presente articolo.
- e) Riordino, sistemazione, trascrizione di appunti personali, dispense dell'insegnante, di materiale per le attività didattiche o parascolastiche o di progetto
- f) Attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.
- g) Attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o dei locali.
- h) Ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola, per la comunità scolastica o per la comunità generale.

3. nessuna spesa per attività alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica può gravare sull'Amministrazione Scolastica.

Art. 10 - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Lo studente può essere sospeso fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva dei reati più gravi di cui al precedente articolo 7 LETT.E Tabella o di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l'anno scolastico.

Il presente regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame che verranno inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

TITOLO III: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 11 - Il procedimento per la sospensione fino a quindici giorni

1. La sospensione dello studente da uno a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe, riunito nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione e la successiva conseguente surroga.

2. Sono legittimati a chiedere al Dirigente scolastico l'avvio del procedimento disciplinare per la sospensione fino a quindici giorni i collaboratori del Dirigente scolastico, i Consigli di classe e i coordinatori di classe. La richiesta di avvio del procedimento deve contenere una sintetica ma chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.

3. Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari.

4. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta.

5. Il Dirigente scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su richiesta di singole persone, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione. In caso di richiesta del consiglio di classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la convocazione del Consiglio di classe è atto dovuto.

6. Il Dirigente scolastico o un suo delegato comunicano alla famiglia dello studente, anche per vie brevi, la convocazione del Consiglio di classe per l'avvio del procedimento disciplinare. Il coordinatore della classe invita lo studente a discolparsi di fronte ad almeno un docente prima della riunione dell'organo collegiale.

7. Il docente che ha sentito lo studente ha il dovere di riferire al Consiglio di classe quanto è emerso dal colloquio. Il rifiuto dello studente di discolparsi non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

8. Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di classe può essere convocato anche con un preavviso di ventiquattro ore.

Art. 12 - Il procedimento per provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni

1. I provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni per accertata responsabilità disciplinare sono adottati dal Consiglio di Istituto.

2. Il Consiglio di Istituto può essere convocato per prendere provvedimenti disciplinari solo a seguito di fatti che abbiano comportato la segnalazione di un reato all'autorità giudiziaria.

3. La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa all'infrazione.

4. Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto il Dirigente scolastico, i Consigli di classe e il Collegio dei docenti.
5. Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
6. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
7. Il Dirigente scolastico comunica immediatamente alla famiglia dell'alunno interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente a discolarsi presentandosi innanzi a lui o a un suo delegato. Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal colloquio con lo studente.
8. Il rifiuto dello studente di discolarsi innanzi al Dirigente scolastico o al suo delegato non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

TITOLO IV: ORGANI SANZIONATORI

Art. 13 – Organi Sanzionatori e loro funzioni

<u>ORGANO SANZIONA- TORE</u>	<u>FUNZIONI</u>
DOCENTE presente al momento dell'infrazio ne	<p>Applica sanzioni, che non comportano l'allontanamento dalla scuola, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammonizione verbale; - ammonizione scritta sul Registro Elettronico (pagina personale dell'alunno); - comunicazioni alla famiglia e convocazione dei genitori; - sequestro di materiale improprio o di cui è vietato l'uso. <p>Comunica al docente coordinatore o eventualmente al DS le infrazioni che richiedono un intervento più grave.</p>
DOCENTE COORDINA- TORE	<p>Applica sanzioni, che non comportano l'allontanamento dalla scuola, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicazioni alla famiglia e convocazione dei genitori; - sospensione di 1 giorno dalle attività didattiche senza allontanamento dalla scuola con svolgimento di lavori utili per la classe e/o la scuola; - riparazione o risarcimento del danno; - pulizia dei locali e/o degli ambienti esterni sporcati; - svolgimento di lavori utili a scuola al di fuori dell'orario di lezione. <p>Informa il DS qualora risulti opportuno.</p> <p>Predisporre la convocazione del CdC per interventi più gravi.</p> <p>Comunica le decisioni disciplinari alla famiglia ed accerta che la sanzione sia applicata.</p>
DIRIGENTE SCOLASTICO (o suo delegato con specifico incarico per le sanzioni disciplinari)	<p>Applica sanzioni, che non comportano l'allontanamento dalla scuola, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammonizione scritta del DS; - sospensione di 1 giorno dalle attività didattiche senza allontanamento dalla scuola con svolgimento di lavori utili per la classe e/o la scuola; - riparazione o risarcimento del danno; - multa ai sensi della normativa antifumo; - pulizia dei locali e/o degli ambienti esterni sporcati; - svolgimento di lavori utili a scuola al di fuori dell'orario di lezione;

	- accertata la gravità dell'infrazione convoca il CdC qualora necessario.
CONSIGLIO DI CLASSE	Applica le sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni con eventuale allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di 15 gg, oltre a tutte le sanzioni di competenza del docente coordinatore.
CONSIGLIO D'ISTITUTO	Applica le sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni per periodi superiori ai 15 giorni con eventuale svolgimento di lavori socialmente utili presso ente convenzionato ed attivazione di specifici percorsi di recupero educativo mirati all'inclusione ed alla responsabilizzazione

TITOLO V: IMPUGNAZIONI e ORGANO DI GARANZIA

Art. 14 - Impugnazioni

1. Contro l'allontanamento dalla comunità scolastica e i provvedimenti più gravi della sospensione, è ammesso ricorso all'organo di garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
2. L'organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni e qualora non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.
3. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
4. L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Pertanto la sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
5. In caso di accoglimento dell'impugnazione vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.

Art. 15 - L'organo di garanzia

1. L'Organo di Garanzia, interno alla scuola istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07 art.2, ha i seguenti compiti:

- a) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, entro 15 gg dalla comunicazione della loro irrogazione contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione del Presente Regolamento

2 L'Organo di Garanzia è composto da:

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- due insegnanti nominati dal Consiglio di Istituto di cui uno svolge, a rotazione, il compito di segretario verbalizzante.
- due rappresentanti eletti dai genitori

- sono inoltre nominati due membri supplenti (docente, genitore), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento).

3. I componenti dell'O.d.G. che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità, o in caso di dimissioni o decadenza vengono surrogati con un'elezione straordinaria, entro un mese dalle dimissioni o dalla decadenza.

4. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.

5. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

6. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, nei casi in cui non possa partecipare alla votazione per conflitto d'interesse. il componente è surrogato da un supplente per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo i medesimi criteri di cui al c. 3).

7. Unitamente ad ogni membro rappresentante, viene eletto anche un supplente, che lo sostituisca

ART. 16 – Procedure e tempi

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Il Presidente convoca l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contenere l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.

3. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme di accesso agli atti e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

4. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

5. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

6. Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

7. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.

8. Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

9. L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.

10. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.

11. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

ART. 17 – Reclami

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

TITOLO V:

VALORIZZAZIONE DEL MERITO

ART. 18 – Valorizzazione degli studenti

Dal punto di vista educativo, l'Istituto ritiene che focalizzarsi maggiormente sui comportamenti negativi messi in atto dall'allievo può risultare, oltre che inutile, anche nocivo per le relazioni nel contesto educativo. Per costruire un clima positivo è importante dunque costruire un sistema educativo in cui vengano evidenziati i comportamenti favorevoli. A tale proposito possono essere utilizzati stimoli diversi: alcuni espressi di fronte a tutta la classe affinché ne benefici di riflesso in termini motivazionali ed altri che servano a stimolare i singoli alunni. Stimoli più tangibili potranno essere espressi attraverso molteplici strumenti quali ad esempio una nota di merito, giudizio sul comportamento, valutazione della competenza di cittadinanza attiva o notazioni positive di valutazione.

Art 19 Tabella riepilogativa delle strategie generali che promuovono e sviluppano comportamenti positivi

Nella sottostante tabella sono elencati, i riferimenti comuni, stilati in sede dipartimentale dalla Commissione regolamento disciplinare, facendo riferimento alle Nuove Indicazioni Nazionali per il Primo Ciclo del 2012 e alle Linee Guida per la Certificazione delle Competenze del 2017 ed in considerazione delle novità introdotte dal D.L n.62/2017 e delle Indicazioni della Circolare MIUR.

Strategia	Descrittore	Modalità di valorizzazione	Somministratore	
Individuare ogni occasione di comportamento positivo negli alunni	Esecuzione puntuale delle consegne anche se non corrette	Lode verbale di fronte al gruppo classe	Insegnante di materia	
	Rispetto dei tempi (orario scolastico) e ritmi dell'organizzazione scolastica			
	Partecipare con costanza ai momenti di verifica/valutazione			
	Partecipare con costanza ai momenti di verifica/valutazione			
	Supportare i docenti nelle scelte organizzative finalizzate ad un beneficio collettivo superiore			
	Puntualità nel rispetto delle scadenze nell'adempimento delle richieste	Nota di merito verbalizzata (alla fine di ogni quadrimestre)		
	Favorire un clima positivo e costruttivo all'interno della classe	Valutazione positiva nell'ambito giudizio di comportamento	Coordinatore di classe	
	Saper evitare atteggiamenti prevaricanti sia in termini verbali che comportamentali			
Ignorare comportamenti destabilizzanti				
Mantenere un Comportamento adeguato in momenti extracurricolari e non strutturati				

	Saper sostenere le proprie posizioni e opinioni anche se non largamente condivise	Notazione positiva che concorre alla media quadrimestrale o all'ammissione all'Esame di Stato	Consiglio di classe
Richiedere comportamenti collaborativi, inclusivi ed empatici.	Offrire leadership positiva, sapere mediare nei momenti di conflitto	Valutazione positiva e/o innalzamento di livello, nella scheda di certificazione delle competenze	Consiglio di classe
	Aiuto fornito ai compagni in difficoltà con un atteggiamento paritario, empatico e interattivo.		Consiglio di classe
	Avere un atteggiamento inclusivo nei momenti di cooperative learning e nelle occasioni ludiche e informali	Valutazione positiva nell'ambito giudizio di comportamento	Consiglio di classe

Delibera del Collegio dei Docenti n. 30 del 18.02.2020

Delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 12.06.2020

N.B. Il seguente Regolamento resta in vigore fino a successive integrazioni o modifiche da parte degli Organi Competenti.